

**Decreto legislativo**  
**concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 13'000'000.–**  
**per misure cantonali di politica regionale complementari al programma**  
**d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019**  
 (del 16 dicembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 novembre 2015 n. 7145 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1** Per il quadriennio 2016-2019 è stanziato un credito di 13 milioni di franchi destinato a misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019.

**Art. 2** Il credito di cui all'art. 1 è destinato alla concessione di aiuti cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni funzionali;
- b) progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2016-2019, considerando in particolare l'obiettivo «Riposizionamento delle regioni periferiche».
- c) manutenzione di impianti di risalita invernali minori per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21 (Nuove Sciovie Sci Club Cardada Sagl, Impianti Sciistici Alpe di Neggia, Sci Club Lavizzara/Mogno, Sport Club Pizzo Castello/Piano di Peccia, Sciovia Luina SA, Sci Club Prato Leventina, Bedrina Sport SA Dalpe, Impianti Cioss Prato, Sci Club Monte Lema/Sciovia Bedea-Novaggio).<sup>1</sup>

**Art. 3**<sup>2</sup> 1I progetti di cui all'art. 2 lett. a) e lett. c) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo.

2Il Consiglio di Stato assegna per il periodo 2016-2019 fr. 1'500'000.– ad ogni Ente regionale per lo sviluppo cantonale per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett. a).

2bisIl Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo un contributo massimo di complessivi fr. 274'000.– per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett. c).

3Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione degli aiuti vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo.

4Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull'utilizzo della dotazione finanziaria nell'ambito del rendiconto annuale previsto dal contratto di prestazione 2016-2019 con il Cantone Ticino.

**Art. 4** 1Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2016-2019 di cui all'art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) contributi a fondo perso.

2Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) i contributi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non possono superare il 50% dell'importo computabile;
- c) il cumulo dei mutui e dei contributi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non può superare il 50% dell'importo computabile;

<sup>1</sup> Lett. introdotta dal DL 12.12.2017; in vigore dal 2.2.2018 - BU 2018, 52.

<sup>2</sup> Art. modificato dal DL 12.12.2017; in vigore dal 2.2.2018 - BU 2018, 52.

d) per l'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare contributi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

<sup>3</sup>Per la concessione di sussidi è richiesta l'elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio.

<sup>5</sup>Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all'art. 2 lett. b).

<sup>6</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.

<sup>7</sup>Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

**Art. 5** Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

**Art. 6** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2019.

---

Pubblicato nel BU **2016**, 58.

---

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 9 febbraio 2016 - BU 2016, 58.